SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 29 dicembre 2022, n. **211**.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia. (23G00017). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2022.

Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022. (23A00916). . . . . *Pag.* 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 12 gennaio 2023.

Concessione di un periodo transitorio di otto anni, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 4 del regolamento UE n. 1151/2012, a favore dell'azienda Mondo Piccolo Società Agricola a r.l. per l'applicazione dell'articolo 9 del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano. (23A00879) . . . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto «*LIFE* 20 NAT/IT/001371 *CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2022). (23A00842). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE20 NAT/IT/000067 – «*STRONG SEA LIFE – Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2022). (23A00843) . . . . *Pag.* 14

DECRETO 19 dicembre 2022.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020. (Decreto n. 31/2022). (23A00844) *Pag.* 16

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2022. (Decreto n. 32/2022). (23A00845) . *Pag.* 17

DECRETO 23 dicembre 2022.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (23A00885). . . . . *Pag.* 19

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 20 dicembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «SIRAM» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 596/2022). (23A00906) . . . . *Pag.* 24

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 963). (23A00940) . . . . *Pag.* 27

ORDINANZA 9 febbraio 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 964). (23A00941). . . . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 30 dicembre 2022.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2023. (Delibera n. 464/22/CONS). (23A00800) . . . . *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zebufen» (23A00609) *Pag.* 32

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pirfenidone Accord» (23A00610). . . . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Pensa Pharma» (23A00611) . . . . *Pag.* 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Barecal» (23A00612) *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Nippon Gases». (23A00738) *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di indometacina «Indom». (23A00739). . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efriviral» (23A00801) . . . . *Pag.* 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedans» (23A00802). . . . . *Pag.* 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Teva». (23A00803). . . . . *Pag.* 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Matrix» (23A00804) . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Eg» (23A00903). . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Guttalax». (23A00904). . . . . *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Prometazina, «Fadezin» (23A00905) . . . . *Pag.* 40

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità geologica nei Comuni di Bordano, Castelnovo del Friuli, Dolegna del Collio, Drenchia, Paularo, Prato Carnico. (23A00880). . . . . *Pag.* 41

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (23A01042). . . . . *Pag.* 41

Istituto nazionale di statistica

Classificazione delle professioni (CP 2021) (23A00882). . . . . *Pag.* 42

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni della titolare del consolato onorario in Clifton (USA) (23A00883). . . . *Pag.* 42

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Odessa (Ucraina) (23A00884) . . . *Pag.* 43

Rilascio di *exequatur* (23A00914) . . . . *Pag.* 43

Rilascio di *exequatur* (23A00915) . . . . *Pag.* 43
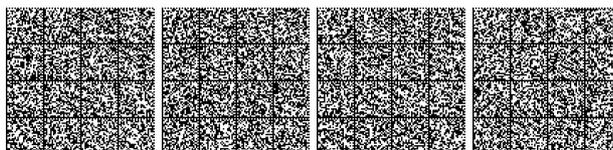
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022, n. **211**.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare l'articolo 32-*sexies*;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2015, n. 100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lett. *b)*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

Rilevato che l'articolo 1, comma 884, lett. *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia da due anni a un anno;

Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le disposizioni regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo;

Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalità di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

Art. 2.

Finalità e durata

1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.

2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).

3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.

4. Il programma è elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).

5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.

Art. 3.

Formazione teorico-pratica

1. Il semestre di formazione teorico-pratica si articola in:

a) un periodo di attività didattica, della durata di tre mesi, di regola presso la sede didattico-residenziale, con prove di valutazione a cura della SNA;
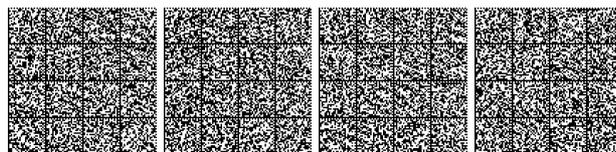
b) un periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività didattica è diretta a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per il perfezionamento di una o più lingue straniere, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata nelle aree tematiche di interesse dell'Amministrazione dell'interno, nonché per l'approfondimento delle competenze informatiche.

3. Nel programma dell'attività didattica può essere prevista anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati dal CASMI e da altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'Amministrazione dell'interno.

4. Il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici centrali è finalizzato a far acquisire ai partecipanti la più ampia conoscenza delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo all'Amministrazione dell'interno.

5. Durante il semestre di formazione teorico-pratica possono prevedersi attività formative presso altre amministrazioni ovvero presso aziende pubbliche o private.

Art. 4.

Tirocinio operativo

1. Al termine del semestre di formazione teorico-pratica, i consiglieri effettuano il semestre di tirocinio operativo da svolgersi, di regola, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza.

2. Il tirocinio operativo è finalizzato al completamento della formazione professionale nelle diverse articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Art. 5.

Scheda curriculare

1. Per ciascun consigliere viene predisposta, a cura della Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attività svolta, sul profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo.

2. La scheda è compilata sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *a)*, forniti dalla SNA durante l'attività didattica, nonché sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti generali delle strutture centrali presso le quali è svolto il periodo di applicazione pratica.

3. Nella medesima scheda confluisce, al termine del tirocinio operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva espressa dal prefetto nei confronti di ciascun consigliere, sulla base di sintetici elementi informativi forniti dai responsabili delle articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Art. 6.

Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

1. Al termine del ciclo formativo, per il superamento del periodo di prova, i consiglieri sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono un elaborato teorico-pratico, su un argomento scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie.

2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento, è composta dal Direttore centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile che la presiede, da due prefetti, di cui uno in servizio presso il Ministero dell'interno e uno titolare di una prefettura-ufficio territoriale del Governo, e da due docenti designati dalla SNA.

3. La commissione di cui al comma 2 formula, per ciascun consigliere, una valutazione di idoneità sulla base delle risultanze della scheda curriculare e del colloquio.

4. I funzionari valutati idonei sono nominati viceprefetti aggiunti e inseriti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso di accesso. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 7.

Frequenza e assenze

1. La frequenza del corso è obbligatoria ed è computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attività didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attività didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto.

3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'articolo 4.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalità di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei consiglieri è definito dalla disciplina negoziale indicata all'articolo 7, comma 5.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 383

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come sostituito dall'art. 1, comma 884, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«Art. 5 *(Formazione iniziale)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.»

— Si riporta il testo dell'art. 32-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata):

«Art. 32-*sexies (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)*. — 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«Art. 21 *(Unificazione delle Scuole di formazione)*. — 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
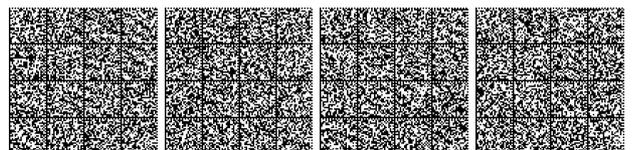
degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.»

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno):

«2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) (*Omissis*);

b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello *status* giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il decreto 13 luglio 2002, n. 196, abrogato dal presente decreto, concerne le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

23G00017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2022.

Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;
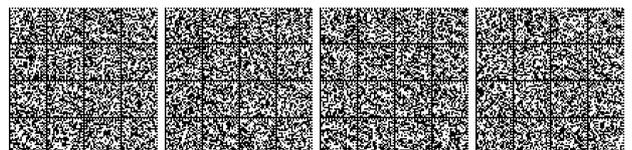
Visto il decreto dell'Autorità politica con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la professoressa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)* ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-*bis* che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, che prevede:

al comma 661 che «Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.»;

al comma 662 che «Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;
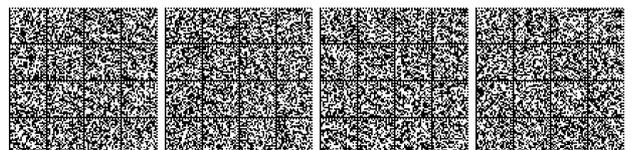
al comma 663 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.»;

al comma 664 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici»;

al comma 665 che «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.»;

al comma 666 che «Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.»;

al comma 669 che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del precitato comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i Fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V);

Ritenuto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 ai sensi dei citati art. 26-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'art. 1, commi 661 e 669 della legge n. 234 del 2021, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come individuate secondo le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento, per la somma di euro 9.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. In attuazione dell'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per gli anni 2021 e 2022, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri per uomini autori di violenza

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
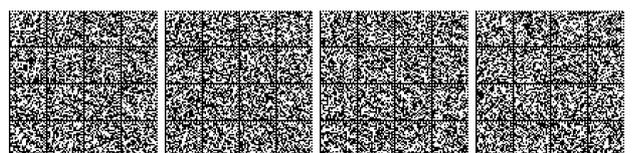
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai seguenti criteri:

a) euro 7.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

b) euro 1.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera *a)* della legge n. 234 del 2021;

c) euro 1.000.000,00 alle attività di monitoraggio e raccolta di dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera *b)* e comma 665 della legge n. 234 del 2021.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, lettera *b)*, ai sensi del citato comma 662, tiene conto:

a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, del citato art. 1 della legge n. 234 del 2021, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. In sede di prima applicazione e nelle more dell'entrata in vigore dell'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (CUAV) del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri per uomini autori di violenza esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. Per le regioni e le province autonome che non dispongono di alcun centro sul territorio, per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, sarà attribuito, ai soli fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari a uno.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo sono ripartite secondo una quota fissa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 3 allegata al presente decreto.

6. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 116.223,00 ed euro 114.769,00 è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Modalità di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata: progettiviolenza@pec.governo.it

2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica che tenga conto di quanto previsto all'art. 2, comma 2.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 661, lettera *b)* della legge n. 234 del 2021, il Dipartimento per le pari opportunità fornirà alle regioni un *set* minimo di indicatori volti a rilevare le informazioni finalizzate al monitoraggio e la raccolta di dati di cui al comma 665 del medesimo art. 1 al fine di garantirne l'uniformità e l'armonizzazione a livello nazionale anche ai fini della presentazione della relazione annuale alle Camere di cui al comma 666 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021.

Art. 4.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.
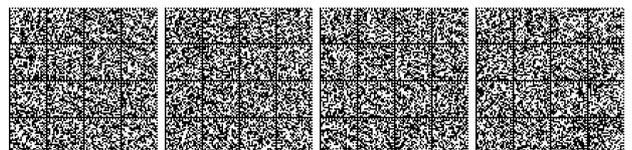
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità mediante l'adozione di apposite linee guida.

3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilità n. 8 «Pari opportunità» - capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

4. Le regioni presentano, entro il 30 settembre 2023, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto. Entro il 30 marzo 2024 le regioni avranno cura di inviare un aggiornamento di detta relazione.

5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2025, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2024, ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 4 della citata intesa 14 settembre 2022, siano erogate a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari opportunità
e la famiglia
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3331
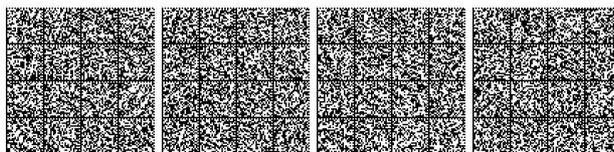
TABELLA 1

Art. 2, comma 1, lett. a)

Regione	**% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)**	**Totale Finanziato**
Abruzzo	2,45%	171.500 €
Basilicata	1,23%	86.100 €
Calabria	4,11%	287.700 €
Campania	9,98%	698.600 €
Emilia Romagna	7,08%	495.600 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	153.300 €
Lazio	8,60%	602.000 €
Liguria	3,02%	211.400 €
Lombardia	14,15%	990.500 €
Marche	2,65%	185.500 €
Molise	0,80%	56.000 €
Piemonte	7,18%	502.600 €
Puglia	6,98%	488.600 €
Sardegna	2,96%	207.200 €
Sicilia	9,19%	643.300 €
Toscana	6,56%	459.200 €
Umbria	1,64%	114.800 €
Valle d’Aosta	0,29%	20.300 €
Veneto	7,28%	509.600 €
PA Bolzano	0,82%	57.400 €
PA Trento	0,84%	58.800 €
Totale	**100%**	**7.000.000,00 €**

(1) Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014"

TABELLA 2

Art. 2, comma 1, lett. b)

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2022	percentuali regionali popolazione	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CUAV	percentuali regionali CUAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CUAV	TOTALE RISORSE REGIONE
Abruzzo	1.273.660	2,16%	10.796,82 €	2	2,08%	10.417 €	**21.213 €**
Basilicata	539.999	0,92%	4.577,57 €	1	1,04%	5.208 €	**9.786 €**
Calabria	1.844.586	3,13%	15.636,56 €	2	2,08%	10.417 €	**26.053 €**
Campania	5.590.681	9,48%	47.392,21 €	1	1,04%	5.208 €	**52.601 €**
Emilia Romagna	4.431.816	7,51%	37.568,51 €	14	14,58%	72.917 €	**110.485 €**
Friuli Venezia Giulia	1.197.295	2,03%	10.149,47 €	3	3,13%	15.625 €	**25.774 €**
Lazio	5.715.190	9,69%	48.447,67 €	4	4,17%	20.833 €	**69.281 €**
Liguria	1.507.438	2,56%	12.778,55 €	8	8,33%	41.667 €	**54.445 €**
Lombardia	9.965.046	16,89%	84.473,71 €	10	10,42%	52.083 €	**136.557 €**
Marche	1.489.789	2,53%	12.628,94 €	5	5,21%	26.042 €	**38.671 €**
Molise	290.769	0,49%	2.464,85 €	1	1,04%	5.208 €	**7.673 €**
Piemonte	4.252.279	7,21%	36.046,57 €	18	18,75%	93.750 €	**129.797 €**
Puglia	3.912.166	6,63%	33.163,44 €	6	6,25%	31.250 €	**64.413 €**
Sardegna	1.579.181	2,68%	13.386,72 €	3	3,13%	15.625 €	**29.012 €**
Sicilia	4.801.468	8,14%	40.702,05 €	2	2,08%	10.417 €	**51.119 €**
Toscana	3.676.285	6,23%	31.163,87 €	5	5,21%	26.042 €	**57.206 €**
Umbria	859.572	1,46%	7.286,59 €	1	1,04%	5.208 €	**12.495 €**
Valle d'Aosta	123.337	0,21%	1.045,53 €	1	1,04%	5.208 €	**6.254 €**
Veneto	4.854.633	8,23%	41.152,73 €	7	7,29%	36.458 €	**77.611 €**
PA Bolzano	535.774	0,91%	4.541,76 €	1	1,04%	5.208 €	**9.750 €**
PA Trento	542.158	0,92%	4.595,87 €	1	1,04%	5.208 €	**9.804 €**
TOTALI	**58.983.122**	**100,00%**	**500.000,00 €**	**96**	**100,00%**	**500.000,00 €**	**1.000.000,00 €**
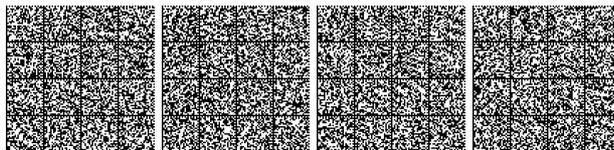
TABELLA 3
Art. 2, comma 1, lett. c)

Regione	Totale Finanziato
Abruzzo	47.619 €
Basilicata	47.619 €
Calabria	47.619 €
Campania	47.619 €
Emilia Romagna	47.619 €
Friuli Venezia Giulia	47.619 €
Lazio	47.619 €
Liguria	47.619 €
Lombardia	47.619 €
Marche	47.619 €
Molise	47.619 €
Piemonte	47.619 €
Puglia	47.619 €
Sardegna	47.619 €
Sicilia	47.619 €
Toscana	47.619 €
Umbria	47.619 €
Valle d'Aosta	47.619 €
Veneto	47.619 €
PA Bolzano	47.619 €
PA Trento	47.619 €
Totale	**1.000.000,00 €**

23A00916
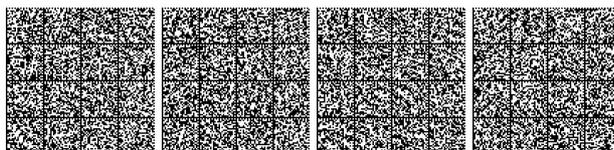
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 gennaio 2023.

Concessione di un periodo transitorio di otto anni, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 4 del regolamento UE n. 1151/2012, a favore dell'azienda Mondo Piccolo Società Agricola a r.l. per l'applicazione dell'articolo 9 del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 90017 del 24 febbraio 2022, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva dipartimentale n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 258, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell'ippica e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 90017 del 24 febbraio 2022, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 2 aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti e nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza.

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela DOP «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna competenti per territorio ai sensi del decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che l'azienda Mondo Piccolo Società Agricola a r.l., entro il termine previsto dal decreto ministeriale 14 ottobre 2013 per la procedura nazionale di opposizione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1151/2012, ha presentato opposizione alla modifica del disciplinare del Parmigiano Reggiano;

Tenuto conto che l'opposizione presentata dell'azienda Mondo Piccolo Società Agricola r.l. riguardava la modifica relativa all'art. 9 del disciplinare e rappresentava la necessità di avere un periodo transitorio per superare le difficoltà temporanea a raggiungere l'obiettivo dell'osservanza del disciplinare;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al decreto 12511 del 14 ottobre 2013, sussistono i requisiti per concedere, all'azienda Mondo Piccolo Società Agricola r.l., un periodo transitorio di otto anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda in Commissione europea, per l'applicazione dell'art. 9 del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano;

Decreta:

Art. 1.

All'azienda Mondo Piccolo Società Agricola r.l., con sede in Parma (PR), galleria Bassa dei Magnani n. 3, p. IVA e C.F. 02507880348, è concesso un periodo transitorio di otto anni a decorrere dal 2 dicembre 2021, data di presentazione della domanda alla Commissione europea, per l'applicazione dell'art. 9 del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano, al fine di superare le difficoltà temporanee all'osservanza del disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A00879
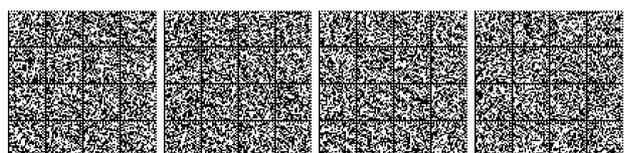
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto «*LIFE* 20 NAT/IT/001371 *CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* LIFE NAT/IT/001371 *CONCEPTU MARIS* per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato l'8 novembre 2021 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) beneficiario incaricato del coordinamento e che prevede altri beneficiari associati, il cui costo complessivo è pari a 4.015.644,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di 681.782,00 euro alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 207.043,00 l'Italia per la restante quota pari a euro 474.739,00 e che sul Sistema finanziario Igrue l'intervento è censito con codice ISPRALIFEMARIS;

Vista la nota n. 91835 del 22 luglio 2022 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 207.043,00 pari al contributo UE, a copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/001371 - «*LIFE CONCEPTU MARIS - CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability*», che ha durata di quattro anni dal 10 gennaio 2022 al 9 gennaio 2026, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di euro 207.043,00 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE20 NAT/IT/001371 «LIFE CONCEPTU MARIS», secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 82.817,20 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di 82.817,20 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 9

23A00842

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE20 NAT/IT/000067 – «*STRONG SEA LIFE – Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE*» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comuni-

tarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* LIFE20 NAT/IT/000067 - *STRONG SEA LIFE Survey and TReament ON Ghost Nets Sea Life* per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 7 dicembre 2021 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) beneficiario incaricato del coordinamento e che prevede altri beneficiari associati, il cui costo complessivo è pari a 2.805.598,00 euro;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del richiamato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha un costo complessivo di 962.911,00 euro alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 529.601,00 e l'Italia per la restante quota di euro 433.310,00 e che sul Sistema finanziario Igrue l'intervento è censito con codice ISPRALIFESTRONG;

Vista la nota n. 144675 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale che, a fronte di contributi comunitari pari a 529.601,00 euro, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 433.310,00, a copertura della quota nazionale pubblica del suddetto progetto approvato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE20 NAT/IT/000067 - «*STRONG SEA LIFE - Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE*», che ha durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2026, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 433.310,00 euro all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE20 NAT/IT/000067 «*STRONG SEA LIFE*», secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 173.324,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico;

un secondo prefinanziamento di 173.324,00 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1979

23A00843

DECRETO 19 dicembre 2022.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020. (Decreto n. 31/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241, 243 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014, modificata dalla decisione n. 6909 del 3 novembre 2016, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9857 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il Programma Urbact III nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2014-2020;
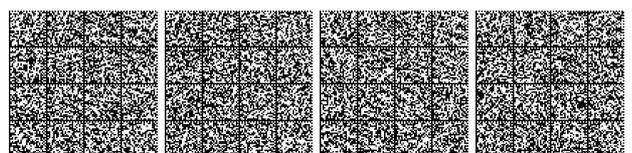
Considerato che per detto programma è stato già assicurato il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali Igrue numeri 20 e 46 del 2016, n. 3 del 2017, n. 42 del 2018, n. 11 del 2019 e n. 38 del 2020 relativi al contributo *ex ante* e n. 18 del 2017 relativo al contributo *ex post*;

Vista la nota n. 18438 del 31 ottobre 2022 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete ed i sistemi informativi, DG per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali - Autorità nazionale capofila e capo delegazione in seno al comitato di sorveglianza del Programma URBACT III - a fronte di un totale di spesa ammissibile approvata per i beneficiari italiani pari ad euro 6.901.830,32 di cui euro 5.105.219,48 quota comunitaria ed euro 1.796.610,84 quota nazionale, ha richiesto una ulteriore assegnazione di risorse, pari ad euro 629.773,40 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, da erogare a titolo di rimborso per spese certificate e riconosciute dalle autorità del programma (c.d. contributo *ex post*);

Considerato che a fronte della suddetta richiesta di assegnazione occorre integrare il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'ammontare di euro 629.773,40;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022 tenutasi in videoconferenza:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 2014-2020 è integrato per un importo pari a euro 629.773,40.

2. Il predetto importo è erogato sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete ed i sistemi informativi, DG per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali - Autorità nazionale capofila e capo delegazione in seno al Comitato di sorveglianza del programma.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 51

23A00844

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027, annualità 2022. (Decreto n. 32/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) n. 1529/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2021 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);

Visto il regolamento (UE) n. 947/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1131/UE del 5 luglio 2021 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027 e l'approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i programmi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027;

Considerato che l'onere per il suddetto cofinanziamento viene quantificato in base ai piani finanziari di parte italiana trasmessi dall'Agenzia per la coesione territoriale con le note riportate nella tabella allegata al presente decreto;

Considerato pertanto che il cofinanziamento nazionale pubblico per l'annualità 2022 per i programmi indicati nella tabella allegata ammonta complessivamente ad euro 16.606.467,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 per l'annualità 2022 ammonta ad euro 16.606.467,00 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 45
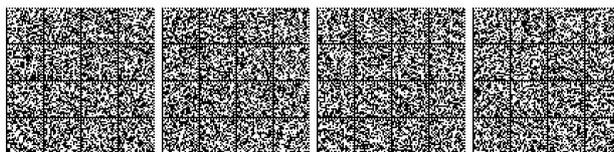
ALLEGATO

Valori in euro

Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 Cofinanziamento nazionale legge n. 183/1987 - annualità 2022			
Programma	Decisioni	Nota Agenzia per la coesione territoriale	Legge n.183/1987
			2022
Italia-Austria	C(2022) 4260 - 16/06/2022	AlCT 0018950 - 13/09/2022	1.945.139,00
Italia-Croazia	C(2022) 5935 - 10/08/2022	AlCT 0022185 - 19/10/2022	6.037.802,00
Italia-Francia (Marittimo)	C(2022) 5932 - 10/08/2022	AlCT 0022186 - 19/10/2022	4.899.894,00
Italia-Slovenia	C(2022) 5745 - 03/08/2022	AlCT 0022184 - 19/10/2022	2.339.931,00
Italia-Albania-Montenegro	C(2022) 6940 - 26/09/2022	AlCT 0024475 - 16/11/2022	1.383.701,00
Totale complessivo			16.606.467,00

23A00845

DECRETO 23 dicembre 2022.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal comma 186 del medesimo art. 1;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2022, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2022, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Vice Ministro: LEO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 7
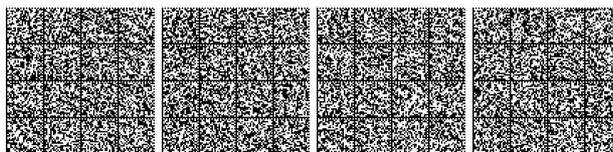
ALLEGATO

ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA185, DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N 296

	PROTOCOLLO TELEMATICO	CODICE FISCALE	PERIODO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP	ANNO INIZIO ATTIVITA'	ANNO INIZIO MANIFESTAZIONE
1	22090511361322844	80000360521	2022	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100	1659	1239
2	22090511363422938	80000630527	2022	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1659	1239
3	22090511381123337	80000650525	2022	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1659	1239
4	22090511450525273	80000670523	2022	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELL'OLIVIERA 47	53100	1659	1239
5	22090511460625537	80000690521	2022	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100	1659	1239
6	22090511463025643	80000710527	2022	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100	1659	1239
7	22090511465825780	80000730525	2022	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	54100	1659	1239
8	22090511472025874	80000750523	2022	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100	1659	1239
9	22090511480226066	80001500521	2022	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100	1659	1239
10	22090511482426156	80000790529	2022	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100	1659	1239
11	22090511484526236	80000770521	2022	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100	1659	1239
12	22090511491126333	80004400521	2022	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100	1659	1239
13	22090511493326412	80004280527	2022	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100	1659	1239
14	22090511501026584	80003300524	2022	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100	1659	1239
15	22090511511626872	80007920525	2022	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100	1659	1239
16	22090511525127269	80007300520	2022	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100	1659	1239
17	22090511531327367	80007090527	2022	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100	1659	1239
18	22090511553528032	92043510525	2022	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100	1872	1239
19	22090511533527489	92043480521	2022	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100	1875	1239
20	22090509185252046	01174660520	2022	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100	1876	1239
21	22090511551527946	92043640520	2022	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 9	53100	1876	1239
22	22090511505226757	92041790525	2022	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1877	1239
23	22090511571828512	92044470521	2022	SOCIETA' DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA DEL PARADISO 21	53100	1879	1239
24	22090511535827595	92043380523	2022	SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	PIAZZA MANZONI 6	53100	1880	1239
25	22090511565728423	92044620521	2022	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100	1887	1239
26	22090511560528164	92048200528	2022	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	54100	1892	1239
27	22090312145664775	01164580522	2022	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100	1919	1239
28	22090511580328729	92048280520	2022	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100	1922	1239
29	22090511543727772	92041800522	2022	SOCIETA' LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100	1947	1239
30	22090511562428256	92045120521	2022	CIRCOLO 'IL ROSTRO'	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100	1968	1239
31	22090511574528641	92048470527	2022	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1976	1239
32	22091912315926391	01742221201	2022	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037	1996	1674
33	22091508565144156	03545770152	2022	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121	1798	1800
34	22072610012338840	81009920216	2022	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031	1835	1835
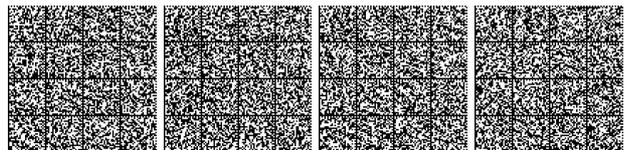
35	22091518152164555	92007340539	2022	PRO LOCO ROCCASTRADA APS	ROCCASTRADA	GR	VIA DEL CONVENTO 35	58036	1962	1854
36	22092011365663371	00954370946	2022	LA 'NDOCCIATA DI AGNONE PATRIMONIO D'ITALIA PER LE TRADIZION	AGNONE	IS	CORSO VITTORIO EMANUELE 74	86081	2017	1860
37	22091318264528170	01761460516	2022	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100	1931	1931
38	22091616554860739	04979200153	2022	APS CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA CANAZZA 2	20025	1935	1935
39	22091915002748895	92003720155	2022	CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA SOMALIA 13	20025	1935	1935
40	22091915114441272	08703320153	2022	ASSOCIAIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025	1935	1935
41	22091915175042712	92009090157	2022	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025	1935	1935
42	22091915244244248	92032210152	2022	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025	1935	1935
43	22091915330246324	92004240153	2022	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025	1935	1935
44	22091915510440703	11284820153	2022	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025	1935	1935
45	22092008575649135	92006410150	2022	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025	1935	1935
46	22092014424542067	92007300152	2022	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025	1935	1935
47	22072811413637672	01688320546	2022	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 04	06034	1946	1946
48	22072009175649192	90014390471	2022	COMITATO CITTADINO DI PISTOIA	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI 148	51100	1993	1947
49	22091307131963453	01415500394	2022	BORGO DURBECCO APS	FAENZA	RA	PIAZZA FRA' SABA 5	48018	1957	1957
50	22091307133263456	01384060396	2022	RIONE NERO APS	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018	1957	1957
51	22091307133863457	81003880390	2022	RIONE ROSSO APS	FAENZA	RA	VIA CAMPIDORI 28	48018	1957	1957
52	22091307134563459	81004490397	2022	RIONE VERDE APS	FAENZA	RA	VIA CAVOU 37	48018	1957	1957
53	22091709594060159	80005810074	2022	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100	1958	1958
54	22080912055815096	80001160524	2022	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024	1961	1958
55	22091312553534488	92008710524	2022	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024	1961	1958
56	22072116170245644	01134350295	2022	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ODV	ROVIGO	RO	VIA LIVELLO 45	45100	1959	1959
57	22091307132663455	90000100397	2022	ASSOCIAZIONE RIONE GIALLO GALEOTTO MANFREDI APS	FAENZA	RA	VIA BONDIOLO 85	48018	1960	1960
58	22090511165357739	00751550542	2022	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062	1961	1961
59	22091509571048009	02013070483	2022	COMITATO CARNEVALE DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI	DICOMANO	FI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5	50062	1999	1961
60	22091909560610925	80012170520	2022	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 15	53024	1962	1962
61	22081011020612327	02119690549	2022	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S.ANGELO 6	06083	1995	1962
62	22072109305915643	90017430522	2022	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049	2005	1966
63	22091418182010428	92027400537	2022	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033	1968	1968
64	22091518090231318	01048200537	2022	CONTRADA DEL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033	1968	1968
65	22091611550861633	01355080530	2022	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 9	58033	1968	1968
66	22091615125329695	01403710534	2022	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033	1968	1968
67	22081716255939190	84501950020	2022	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA'	SANTHIA'	VC	VIA OSPEDALE 11	13048	1969	1969
68	22091415445138704	94510530150	2022	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900	1984	1970
69	22091314172048027	91118290153	2022	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	20813	2010	1970
70	22091912524441346	00232810259	2022	GRUPPO FOLKLORICO DI CESIOMAGGIORE	CESIOMAGGIORE	BL	VIA SERAVELLA 1	32030	1971	1971
71	22072108433817884	90009230526	2022	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO APS	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040	1995	1971
72	22082411435452101	00773970520	2022	ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL POGGIOLO	MONTEPULCIANO	SI	VIA DEL MACELLINO 1	53045	1974	1974

73	22091510030812317	90004120524	2022	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI COLLAZZI	MONTEPULCIANO	SI	VIA DI COLLAZZI 17	53045	1974	1974
74	22072109192513133	00751190521	2022	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045	1989	1974
75	22072109012210076	00774400527	2022	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045	1990	1974
76	22083111211868317	00773950522	2022	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURA CASTELLANE, 2	53045	1990	1974
77	22090918061138137	00830910527	2022	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045	1993	1974
78	22092011073613866	90002450527	2022	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045	1997	1974
79	22092011063123508	90009750523	2022	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045	1998	1974
80	22092011070643700	01050120524	2022	CONTRADA DI GRACCIANO ASS.STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045	2001	1974
81	22092010404225312	00448460188	2022	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA 25 APRILE 25	27020	1975	1975
82	22090814282234569	92010070214	2022	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031	1978	1978
83	22082816115323806	00300930252	2022	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA MARCO DAMELLO 13	32032	1979	1979
84	22072516220165778	97542990151	2022	INNER WHEEL DI MILANO	MILANO	MI	VIA BRERA 13/15	20121	1981	1981
85	22090517342560409	92003470058	2022	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100	1981	1981
86	22091710193761251	91005170484	2022	GRUPPO SPONTANEO INZIATIVA APS	FUCECCHIO	FI	VIA PORTO DI CAVALLAIA 1	50054	1981	1981
87	22091710195761269	91001830487	2022	CONTRADA PORTA RAIMONDA APS	FUCECCHIO	FI	VIA GIORDANO 13	50054	1981	1981
88	22091710204861345	02254770486	2022	CONTRADA BORGONOVO APS	FUCECCHIO	FI	VIA L DA VINCI 6	50054	1983	1981
89	22091710203461329	04818830483	2022	CONTRADA FERRUZZA APS	FUCECCHIO	FI	VIA DELLA PESCAIA 18	50054	1985	1981
90	22091614510529537	01666760184	2022	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VICOLO SEMINARIO 5	27029	1996	1981
91	22091710192261234	05046850482	2022	CONTRADA QUERCIOLA APS	FUCECCHIO	FI	VIA BERLINGUER 31/33	50054	2000	1981
92	22090917384063043	00818240525	2022	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	SARTEANO	SI	VIA RICASOLI 43	53047	1982	1982
93	22090917394853306	00827290529	2022	CONTRADA S.S TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 3	53047	1982	1982
94	22090918134329313	01012740526	2022	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST - LOC. TRE BERTE 154	53045	2000	1982
95	22072011020459057	90003820447	2022	CAVALCATA DELL'ASSUNTA	FERMO	AP	CORSO CAVOUR 32	63900	1983	1983
96	22072610013958938	92021880213	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL TELAIO'	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA MARIA-TERESA-RIEDL 3	39031	1984	1984
97	22091208555557260	05042870153	2022	ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA BESANA IN BRIANZA APS	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842	1984	1984
98	22072117193212519	01951160033	2022	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010	2004	1987
99	22090511274220519	00926140195	2022	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA VIA ENRICO FERMI	26013	1988	1988
100	22092046380158411	90030430392	2022	CREATIVI SOPRA LA MEDIA	CASOLA VALSENIO	RA	VIA ROMA 10	48032	2011	1991
101	22090511165337738	94039150548	2022	ASSOCIAZIONE ENTE PALIO DEI TERZIERI	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAZZA MATTEOTTI 1	06062	1992	1992
102	22072715585157138	01517990469	2022	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC	55049	1993	1993
103	22092020235052552	92001550547	2022	QUARTIERE PORTA SANTA CROCE	NOCERA UMBRA	PG	PIAZZA MEDAGLIE D'ORO SNC	06025	1993	1993
104	22090814282134568	81013290218	2022	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR & WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031	1994	1994
105	22081814180056619	01332950664	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039	1993	1995
106	22072119230018536	93016580818	2022	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA FRANCESCO SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100	1995	1995
107	22082612291021823	92010160668	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA JAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO 12/14	67039	1996	1995
108	22082612282521701	92011890669	2022	SESTIERE PORTA MANARESCA APS - ETS	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039	1997	1995
109	22072017432546062	90004930526	2022	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040	2011	1995
110	22080810284426701	01141970424	2022	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A	60015	1996	1996

111	22090814282144564	00735590218	2022	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1996	1996
112	22082513474555736	01565690227	2022	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA DI COLTURA 132	38123	1997	1997
113	22090814282244570	92013560211	2022	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1997	1997
114	22091418505739737	92011930663	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO S.MARIA DELLA TOMBA APS - ETS	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039	1997	1997
115	22080509351645833	90011130748	2022	ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012	1998	1998
116	22083011232245649	00997660527	2022	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA	53045	1999	1999
117	22090814282154567	01733530214	2022	KURATORIUM STIFTSMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 2	39038	1999	1999
118	22090616471643997	91017410480	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052	2000	2000
119	22091416334743152	90029950442	2022	ENTE TORNEO CAVALLERESCO CASTEL CLEMENTINO	SERVIGLIANO	AP	PIAZZA ROMA 2	63839	2000	2000
120	22091910173816826	93151950230	2022	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI APS	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37128	2002	2003
121	22090917162128721	90016020522	2022	ASSOCIAZIONE LO STRETTO APS	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025	2003	2003
122	22081820233825694	02521880795	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 BIS	89812	2002	2004
123	22072114292259803	02344480302	2022	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043	2004	2004
124	22072114355531022	02347500304	2022	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043	2004	2004
125	22072715585857170	01992180461	2022	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049	2005	2005
126	22080911523838693	90005250460	2022	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	LOC CAPRONA - CASTELVECCHIO	55051	2005	2005
127	22091418515139948	92012030661	2022	ASSOCIAZIONE SESTIERE PORTA FILIAMABILI APS ETS	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039	2005	2005
128	22091611495036884	93042560230	2022	ASSOCIAZIONE ALAYA	FOLGARIA	TN	LOCALITA MOLINI 27	38064	2004	2008
129	22082317174922782	01069370250	2022	ASSOCIAIZONE PALIO DI FELTRE	FELTRE	BL	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 21	32032	2008	2008
130	22091514310620497	02860131206	2022	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO APS	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046	2008	2008
131	22091611584114738	97488410156	2022	ASS. CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUIN	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125	2008	2008
132	22092020234932551	91001390540	2022	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	VALTOPINA	PG	VIA GORIZIA SNC	06030	2008	2008
133	22091409423145730	02322370186	2022	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040	2009	2009
134	22091415560334245	06607690960	2022	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900	2009	2009
135	22092020151962065	03059990543	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENGO	NOCERA UMBRA	PG	CORSO VITTORIO EMANUELE SNC	06025	2009	2009
136	22090815012059649	96029610795	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE LRIA BATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SN	89900	2010	2010
137	22080516150614894	92084920484	2022	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100	2011	2011
138	22091418500539523	01849110661	2022	FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039	2011	2011
139	22090809061219089	93545760154	2022	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014	2013	2013
140	22091416351113896	94224980485	2022	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3	50026	2013	2013
141	22092014590734915	03873610244	2022	COMITATO STORICO CULTURALE IL 1400 LEONICENO	LONIGO	VI	VIA SCUOLE MONTICELLO 11	36045	2014	2014
142	22082514205437178	02256730561	2022	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PALIO	RONCIGLIONE	VT	VIA ROMA 10A	01037	2017	2017
143	22092008574519115	91050120483	2022	CITTA' DEI PRESEPI	CERRETO GUIDI	FI	VIA VITTORIO VENETO 8	50050	2020	2020
144	22072910534646243	00816120521	2022	CONTRADA DI SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA' SANT'ALBERTO SNC	53047	2022	2022
145	22072910540946417	00650760523	2022	CONTRADA DI SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047	2022	2022
146	22083015261757132	02676250224	2022	ASSOCIAZIONE EL TENDON VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' ODV	CANAZEI	TN	STREDA DE COSTA 2	38032	2022	2022
147	22091309433941809	93158470752	2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE	CARMIANO	LE	VIA IV NOVEMBRE 14	73041	2022	2022
148	22091911023939899	05566160726	2022	ASSOCIAZIONE CANALE 2 - ETS	ALTAMURA	BA	VIA SCIPIONE RONCHETTI 23	70022	2022	2022

23A00885

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «SIRAM» nell'ambito del programma PRIMA Call 2021. (Decreto n. 596/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63» di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 - prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23/ marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le
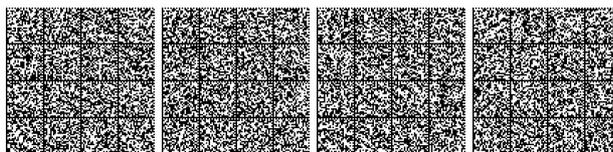
modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7345, PG 01 provenienti dall'esercizio finanziario 2021, pari ad euro 8.220.456,00, sono già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Tenuto conto in particolare dell'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 7345;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA *«partnership for research and innovation in the mediterranean area»*, istituita con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2021 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Call* 2021, pubblicato in data 5 marzo 2021 con scadenza il 13 aprile 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2021 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 14455 del 29 settembre 2020;

Considerato che per il bando PRIMA 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 22 marzo 2021 - prot. MUR n. 672;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 3 dicembre 2021 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SIRAM - *Sustainable innovations for Regenerative Agriculture in the Mediterranean area»*, avente come obiettivo quello di sviluppare metodi ecocompatibili basati su microorganismi biostimolanti, biomasse organiche e varietà locali di colture geneticamente resistenti e con un costo complessivo pari a euro 654.558,13;

Vista la nota prot. MUR n. 4249 del 16 marzo 2022, a firma dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SIRAM»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SIRAM» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università cattolica del Sacro Cuore;

Opentea S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 10307 in data 25 novembre 2022 a firma del dott. Paolo Micheli Notaio in Parma, con la quale il Sig. Federico Ferrari Legale Rappresentante della Opentea S.r.l. conferisce procura al prof. Franco Anelli rettore pro-tempore e legale rappresentante della Università cattolica del Sacro Cuore, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «SIRAM»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 158 del 23 giugno 2022, reg. UCB n. 54, in data 5 luglio 2022, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Pier Paolo Roggero e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Pier Paolo Roggero con relazione acquisita in data 25 ottobre 2022, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;
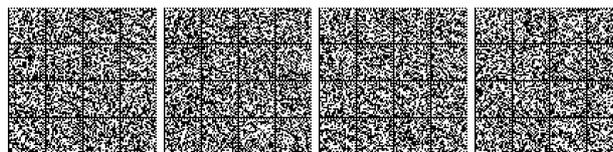
Vista l'istruttoria *ex-ante* da parte dell'IC Agenzia INVITALIA acquisita in data 11 ottobre 2022 - prot. MUR n. 9035;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

Università cattolica del Sacro Cuore n. 10121663 del 20 dicembre 2022;

Opentea S.r.l. n. 10121668 del 20 dicembre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*:

Università cattolica del Sacro Cuore n. 21253734 del 7 dicembre 2022;

Opentea S.r.l. n. 21249725 del 7 dicembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «SIRAM» per un contributo complessivo pari ad euro 392.606,44;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SIRAM» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2022 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 392.606,44 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01 a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021 reg. n. 1659.

2. Con successivo decreto si provvederà ad impegnare le risorse destinate a finanziare l'intervento PRIMA 2021 sul medesimo capitolo n. 7345/01.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggrup-

pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 237

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

23A00906

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 963).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato fenomeni di frana e alluvione con la conseguente distruzione totale di alcuni fabbricati e danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alla rete dei servizi essenziali, nonché danni di rilevante entità e diffusione ad edifici pubblici e privati;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti dl protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
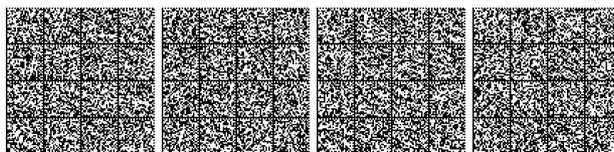
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante: «Indirizzi di predisposizione dei piani di protezione civile»;

Visto il Programma PON *Governance* 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento dalla *governance* in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini dì protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022;

Vista la relazione prot. n. 22/PG/06388861 del 23 dicembre 2022 del direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania, nominato soggetto attuatore del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022 recante: «Prima definizione della pericolosità del territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022»;

Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Misure di supporto alle attività del commissario delegato

1. Il Commissario delegato, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto attuatore dì cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, citata in premessa, può avvalersi dei centri dì competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e delle Università coinvolte ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 951/2022, in raccordo con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, per la definizione del criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché di riduzione del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nel territorio interessato dagli eventi in rassegna. I fabbisogni economici correlati alla realizzazione degli interventi di che trattasi sono comunicati al Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022.

2. Il Commissario delegato può avvalersi dei citati centri di competenza e università coinvolte anche per la definizione di strumenti e procedure, nonché per la realizzazione di attività tecniche volte alla valutazione dell'impatto e al rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso indicato in premessa, siti in parti del territorio comunale di Casamicciola Terme, individuate dal Commissario delegato sulla base della relazione del soggetto attuatore di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il Commissario delegato può richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile, il supporto di tecnici esperti delle regioni e province autonome. Per la realizzazione delle predetta attività, il Commissario delegato può richiedere altresì, direttamente, il supporto di tecnici del comune interessato.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di supporto di cui al comma 1, compresi quelli necessari a garantire il raccordo con l'Autorità di bacino distrettuale, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00. Agli oneri derivanti dall'impiego di personale dei citati centri di competenza e università e dei tecnici regionali, per le attività dì cui al comma 2, nel limite massimo di euro 75.000, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale in rassegna.

Art. 2.

Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme

1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna e per consentire l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24 dicembre 2022 il Comune di Casamicciola Terme, può, ove ritenuto necessario, procedere anche in deroga all'art. 7, comma 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A00940
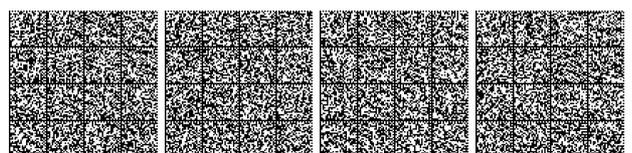
ORDINANZA 9 febbraio 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 964).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre e n. 937 del 20 ottobre 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto in particolare l'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, integrato dall'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, con cui si dispongono misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di accoglienza e integrazione, al fine di assicurare un sollecito reperimento di strutture per l'accoglienza della popolazione proveniente dall'Ucraina;

Vista la nota del Ministero dell'interno, del 21 dicembre 2022, con cui per la prosecuzione delle misure sopra citate si chiede di poter derogare sul piano procedurale all'art. 8 delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante «Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati»;

Visto quanto disposto dall'art. 5-*quater* del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Aggiornamento e integrazione delle misure disciplinate dall'art. 8 dell'OCDPC n. 872/2022, come modificato e integrato dall'art. 9 dell'OCDPC n. 881/2022.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 aprile 2022, n. 28, i richiami all'art. 3, del decreto-legge 28 febbraio 2022 n. 16, contenuti nell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e successive modifiche e integrazioni, si intendono riferiti, senza soluzione di continuità, all'art. 5-*quater*, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 28/2022, e all'art. 44, comma 1, lettera c-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le attività di accoglienza disciplinate dall'art. 8 dell'OCDPC n. 872/2022 fino al termine dello stato di

emergenza stabilito dall'art. 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 8, si procede anche in deroga all'art. 8, commi 1, 2 e 3 delle linee guida allegate al decreto del ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante «Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A00941

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 30 dicembre 2022.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2023. (Delibera n. 464/22/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 30 dicembre 2022;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), così come modificato dalla legge del 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2014)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS, e, in particolare, l'art. 20, che affida al Servizio programmazione finanziaria e bilancio, la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento dei contributi siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la delibera n. 614/20/CONS, del 19 novembre 2020, recante «Progetto '*broadband map*' dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 409/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura dell'1,4‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 410/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 411/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi postali nella misura dell'1,5‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 412/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca *on-line*» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 413/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 414/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale nella misura dell'2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 415/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2023 (stagione sportiva 2020/2021)» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore in misura pari allo 0,490‰ dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 409/22/CONS del 24 novembre 2022 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera della AGCOM n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022 concernente «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 412/22/CONS del 24 novembre 2022 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *on-line*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 413/22/CONS del 24 novembre 2022 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera della AGCOM n. 415/22/CONS del 24 novembre 2022 concernente «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2022 (Stagione Sportiva 2021/2022)»;

Vista la delibera n. 457/22/CONS, del 21 dicembre 2022, recante «Piano di programmazione finanziaria degli esercizi 2023 - 2025 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
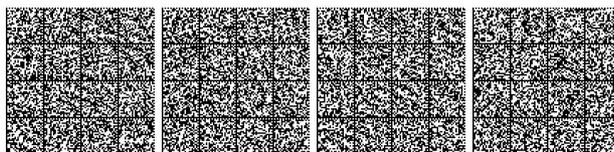
Visto il parere della Commissione di garanzia e controllo del 20 dicembre 2022, prot. n. 0358898, reso ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera *c)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Servizio programmazione finanziaria e bilancio;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023, nei valori riportati nei seguenti prospetti contabili allegati:

a. Bilancio di previsione dettagliato entrate;

b. Bilancio di previsione dettagliato spese;

c. Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2023.

2. I prospetti contabili di cui al punto 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio programmazione finanziaria e bilancio predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente: LASORELLA

Il segretario generale: GAMBA

AVVVERTENZA:

I prospetti contabili allegati alla delibera n. 464/22/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

23A00800

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zebufen»

Estratto determina n. 68/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: ZEBUFEN.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150030 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150042 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150055 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150067 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150079 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150081 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150093 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150105 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150117 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150129 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150131 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150143 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150156 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150168 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: ibuprofene.

Officine di produzione:

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucurest, 032266 - Romania;

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Rep. Ceca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione nelle malattie artritiche (ad esempio artrite reumatoide), condizioni artritiche degenerative (osteoartrite) e gonfiore doloroso e infiammazione dopo danno dei tessuti molli.

In aggiunta per «Zebufen» 400 mg: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato inclusa emicrania, mal di testa, dolore dentale, dismenorrea primaria, febbre.

«Zebufen» 400 mg è indicato negli adulti e adolescenti dai 40 kg di peso corporeo (dai 12 anni in su).

«Zebufen» 600 mg è indicato negli adulti e adolescenti dai 50 kg di peso corporeo (dai 15 anni in su).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,08;

nota AIFA: 66;

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150117 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,13;

nota AIFA: 66;
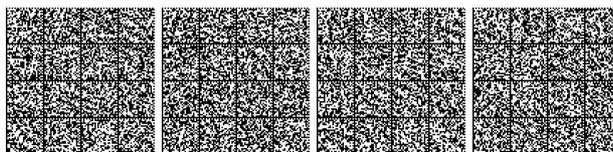
«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150067 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150079 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150081 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150093 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150105 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049150129 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150131 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150143 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150156 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/GLASSIN - A.I.C. n. 049150168 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zebufen» (ibuprofene) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zebufen» (ibuprofene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pirfenidone Accord»

Estratto determina n. 69/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: PIRFENIDONE ACCORD

Titolare A.I.C.

Accord Healthcare S.L.U

Confezioni:

«267 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191016 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191028 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191030 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191042 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 21x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191055 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 42x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191067 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191079 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 168x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191081 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (1x21+1x42) compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191093 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (1x21+1x42) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191105 (in base 10);
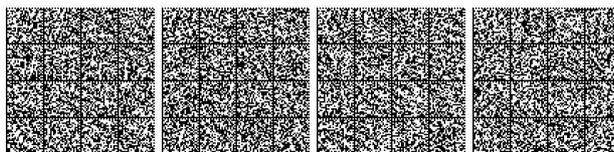
«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191117 (in base 10);

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191129 (in base 10);

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191131 (in base 10);

«801 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191143 (in base 10);

«801 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191156 (in base 10);

«801 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/ PCTFE - A.I.C. n. 050191168 (in base 10);

Composizione:

principio attivo:

pirfenidone

Officine di produzione

Produttori responsabili del rilascio dei lotti

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol.

Ind. Zona Franca,

Barcelona, 08040, Spagna

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ul. Lutomierska 50, 95-200,

Pabianice, Polonia

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200, 3526 KV

Utrecht, Paesi Bassi

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin

Industrial Park,

Paola PLA 3000, Malta

Indicazioni terapeutiche

«Pirfenidone Accord» è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (Idiopathic Pulmonary Fibrosis - *IPF)* da lieve a moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (1x21+1x42) compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191093 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 423,21

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47

«267 mg compresse rivestite con film» 63 (1x21+1x42) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191105 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 423,21

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 698,47

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191117 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 (3x84) compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PCTFE - A.I.C. n. 050191129 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/ PCTFE - A.I.C. n. 050191131 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88;

«801 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in *blister* divisibile per dose unitaria PVC/PE/ PCTFE - A.I.C. n. 050191143 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.692,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.793,88.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pirfenidone Accord» (pirfenidone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pirfenidone Accord» (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, su prescrizione centri ospedalieri o di specialista pneumologo (RNRL)

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento

per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00610

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Pensa Pharma»

Estratto determina n. 70/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: PREGABALIN PENSA PHARMA.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a.

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003019 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003021 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003033 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003045 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003058 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003060 (in base 10);

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003072 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: pregabalin.

Officine di produzione:

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2; Abrunheira, 2710-089 Sintra - Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

dolore neuropatico:

«Pregabalin Pensa Pharma» è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti;

epilessia:

«Pregabalin Pensa Pharma» è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi epilettiche parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria;

disturbo d'ansia generalizzata:

«Pregabalin Pensa Pharma» è indicato per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,42;

nota AIFA: 4;

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,67;

nota AIFA: 4;

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003058 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,31;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,09;

nota AIFA: 4;

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,35;

nota AIFA: 4;

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003072 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,52;

nota AIFA: 4;

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al/pvdc - A.I.C. n. 050003019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,18;

nota AIFA: 4.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pregabalin Pensa Pharma» (pregabalin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Pensa Pharma» (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta non ripetibile (RNR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00611

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Barecal»

Estratto determina n. 73/2023 del 23 gennaio 2023

Medicinale: BARECAL.

Titolare A.I.C.

Day Zero EHF

Confezioni:

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 20x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862016 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862028 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 60x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862030 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 90x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862042 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 100x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862055 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 120x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862067 (in base 10);

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 049862079 (in base 10);

Composizione:

Principio attivo: budesonide

Officine di produzione

Rilascio dei lotti

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgaria

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi Ut 13

Debrecen – 4042

Ungheria

Indicazioni terapeutiche:

Malattia di Crohn

Induzione della remissione in pazienti affetti da malattia di Crohn attiva di grado lieve o moderato a carico dell'ileo e/o del colon ascendente.

Colite microscopica

Epatite autoimmune

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 32,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 60,40;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 20x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 60x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 90x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 100x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 120x1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049862067 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 049862079 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Barecal» (budesonide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale: «Barecal» (budesonide) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00612

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Nippon Gases».

Estratto determina AAM/PPA n. 67/2023 del 25 gennaio 2023

È autorizzato il *grouping* di tre variazioni tipo IB B.II.e.5.d), con la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO NIPPON GASES nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 30.000 litri - A.I.C. n. 038944524 (base 10) 154HSD (base 32);

«gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 40.000 litri - A.I.C. n. 038944536 (base 10) 154HSS (base 32);

«gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 50.000 litri - A.I.C. n. 038944548 (base 10) 154HT4 (base 32).

Principio attivo: ossigeno.

Codice pratica: N1B/2022/1530bis.

Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.r.l. (codice fiscale 08418370964) con sede legale e domicilio fiscale in via Benigno Crespi n. 19 - 20159, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00738

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di indometacina «Indom».

Estratto determina AAM/PPA n. 68/2023 del 25 gennaio 2023

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.3.b), aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in seguito alle conclusioni del *report* del PRAC riferito alla procedura PSUSA/00001738/202007, modifica del paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per adeguamento degli *standard terms* nella descrizione delle confezioni relativamente al medicinale INDOM (A.I.C. n. 028464).

Confezioni:

A.I.C. n. 028464016 - «5 mg/ml collirio, sospensione» 30 contenitori monodose in pe da 0,5 ml.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione A.I.C. n. 028464028, a seguito della variazione B.II.e.1.b)2 di modifica del confezionamento primario del prodotto finito da flacone in vetro a flacone in polietilene, come autorizzato con determina AAM/PPA n. 914/2019 del 6 novembre 2019, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 28 novembre 2019 da:

A.I.C. n. 028464028 - «5 mg/ml collirio, sospensione» flacone da 7 ml in vetro scuro con contacogge;

a:

A.I.C. n. 028464028 - «5 mg/ml collirio, sospensione» flacone in pe da 7 ml.

Codice pratica: VN2/2022/224.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. (codice fiscale 04918311210), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Bandiera n. 26 - 80026, Casoria (NA).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i far-

macisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
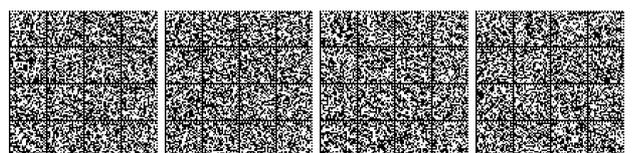
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00739

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efriviral»

Con la determina n. aRM - 26/2023 - 7020 del 25 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aesculapius Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EFRIVIRAL:

confezione: 027534116;

descrizione: «400 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00801

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedans»

Con la determina n. aRM - 27/2023 - 65 del 26 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SEDANS;

confezione: 035405012;

descrizione: «16,5 mg + 8,5 mg capsule rigide» 20 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00802

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Teva».

Con la determina n. aRM - 28/2023 - 813 del 26 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN TEVA.

Confezione: A.I.C. n. 040149662.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 280x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149650.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film » 98x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149647.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 56x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149635.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149623.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149611.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149609.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Confezione: A.I.C. n. 040149597.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149585.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149573.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149561.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149559.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149546.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149534.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149510.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL

Confezione: A.I.C. n. 040149508

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149496.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149522.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149484.

Descrizione: «320 mg compresse rivestire con film» 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149472.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario.

Confezione: A.I.C. n. 040149460.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario.

Confezione: A.I.C. n. 040149458.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL Confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149433.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149421.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149419.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149445.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149407.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149395.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149383.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149371.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149357.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149344.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149332.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149320.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezioni calendario.

Confezione: A.I.C. n. 040149318.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezioni calendario.

Confezione: A.I.C. n. 040149369.

Descrizione: «160 mg compresse rivestire con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149306.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149294.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149282,

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149270.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149268.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149256.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149243.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149231.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149229.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149217.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 28 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149205.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 15 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149193.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 14 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149181.

Descrizione: «80 mg compresse rivestire con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149179.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 280 (280x1) compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL Confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149167

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 98 (98x1) compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL Confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149155.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 56 (56x1) compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL Confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149142.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL Confezione: ospedaliera.

Confezione: A.I.C. n. 040149130.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149128.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149116.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149104.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149092.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149080.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149078

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149066.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149054.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149041.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149039.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149027.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 040149015.

Descrizione: «40 mg compresse rivestire con film» 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00803

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Matrix»

Con la determina n. aRM - 29/2023 - 4157 del 26 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MATRIX;

confezioni e descrizioni:

026324018 - «100 mg/4 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

026324032 - 20 bustine 400 mg;

026324044 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00804

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Eg»

Estratto determina AAM/PPA n. 81/2023 del 1° febbraio 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale FULVESTRANT EG nella confezione di seguito indicata:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite + 6 aghi sterili ipodermici

A.I.C.: 047859032 - base 10 1FNKBS - base 32;

Principio attivo: fulvestrant;

Codice pratica: C1B/2022/1210;

Codice di procedura europea: DE/H/5465/001/IB/004;

Titolare A.I.C: Società EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia,6 - 20136 Milano (MI) - Codice fiscale 12432150154;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C – nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Guttalax».

Estratto determina AAM/PPA n. 82/2023 del 1° febbraio 2023

Autorizzazione della variazione: è autorizzata la seguente variazione:

tipo II B.I.a.1.b Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF: Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel, 34 20067 Paullo, Milano – Italia produttore del principio attivo sodio picosolfato

per la specialità medicinale GUTTALAX A.I.C. 020949 per tutte le confezioni autorizzate alla immissione in commercio:

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Bodio, 37/B, Milano, Codice fiscale 13445820155 (Codice SIS 2372);

Codice pratica: VN2/2019/102.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00904

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Prometazina, «Fadezin»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 26/2023 del 2 febbraio 2023

Procedura europea: SE/H/2101/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FADEZIN le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: NEW.FA.DEM. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ferrovia dello Stato - zona ASI - Giugliano in Campania - 80014 Napoli - Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050010014 (in base 10) 1HQ5WY (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050010026 (in base 10) 1HQ5XB (in base 32).

Principio attivo: Prometazina.
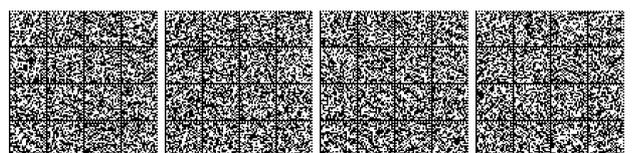
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, - Mogilska 80 street - PL-31-546 Kraków - Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00905

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nei Comuni di Bordano, Castelnovo del Friuli, Dolegna del Collio, Drenchia, Paularo, Prato Carnico.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tagliamento e del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 11 del 2 febbraio 2023, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Bordano (UD), Castelnovo del Friuli (PN), Dolegna del Collio (GO), Drenchia (UD), Paularo (UD), Prato Carnico (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

23A00880

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme per favorire il riscatto dei contributi figurativi da parte dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in attività di lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato promotore CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, C.F. 80418520583, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma, e-mail: segreteria.particolare@cisal.org; PEC: cisal@arubapec.it.

23A01042
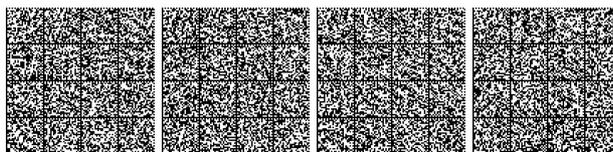
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Classificazione delle professioni (CP 2021)

Sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica www.istat.it è pubblicata la classificazione delle professioni CP 2021, predisposta dall'Istat con il supporto del Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle professioni (CP 2021).

23A00882

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni della titolare del consolato onorario in Clifton (USA)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Sarah Angela Cangialosi in Salamone, Console onorario in Clifton (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in New York;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in New York;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in New York;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in New York e restituzione al Consolato generale d'Italia in New York delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in New York;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in New York, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in New York;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in New York, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in New York;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in New York;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in New York dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A00883
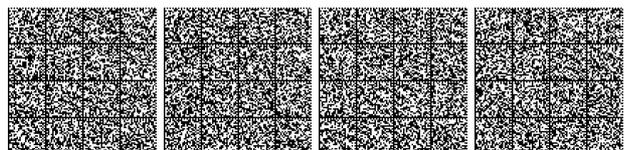
Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Odessa (Ucraina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Vladyslav Shtamburg, Console onorario in Odessa (Ucraina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Kiev;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Kiev;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Kiev delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Kiev, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kiev della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Kiev;

o) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Kiev dello schedario dei connazionali residenti;

p) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A00884

Rilascio di *exequatur*

In data 31 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Hartwig Nollet, Console onorario del Regno del Belgio a Palermo.

23A00914

Rilascio di *exequatur*

In data 31 gennaio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Guglielmo Barletta, Console onorario del Regno del Belgio a Catania.

23A00915

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-038) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.